Art. 18

Obiettivi, contenuti e struttura del piano regolatore generale

- 1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune per la disciplina delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.
- 2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa, fatte salve le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano urbanistico provinciale, ai piani territoriali delle comunità, ai piani di settore.
- 3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale individua gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio comunale, verificandone la sostenibilità; determina a tal fine le funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e ne fissa la disciplina d'uso con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell'assetto insediativo e infrastrutturale locale, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico, attraverso i seguenti contenuti:
- a) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;
- b) l'individuazione degli insediamenti storici e la relativa disciplina in ordine alle modalità di conservazione, recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo xxx;
- c) la definizione e la disciplina delle aree urbane consolidate, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento già destinate alla trasformazione insediativa, determinando gli opportuni parametri quantitativi per la loro prioritaria trasformazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi;
- d) la quantificazione e l'individuazione dei servizi di livello locale per assicurare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per servizi adeguata al dimensionamento del piano;
- e) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, e delle disposizioni in materia di residenza abitativa primaria contenute nell'articolo 121 e seguenti, nel caso di nuove previsioni insediative che interessano le aree agricole o le aree esterne alle aree di cui alla lettera c);
- f) la disciplina d'uso delle aree destinate all'agricoltura, per la loro salvaguardia e valorizzazione in conformità al piano urbanistico provinciale nonché per la tutela le colture agricole locali; la definizione dei parametri edilizi e della normativa d'uso degli edifici esistenti non destinati ad usi agricoli;
- g) l'individuazione delle aree produttive di livello locale e delle relative infrastrutture nonché la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
- h) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, in conformità alle norme dettate, in materia dal regolamento urbanistico provinciale, nonché delle fasce di rispetto specificamente disposte da norme vigenti;
- i) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;
- l) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

- 4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione e compensazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 20 e 21.
 - 5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - a) la relazione illustrativa e relativi allegati tra cui la rendicontazione urbanistica;
 - b) la struttura cartografica;
 - c) le norme di attuazione;
- d) i dati informativi per l'integrazione del SIAT e gli aggiornamenti progressivi del piano urbanistico provinciale, al fine della flessibilità del sistema della pianificazione territoriale provinciale.

Art. 121 Disposizioni in materia di residenza primaria

- 1. Ai fini delle disposizioni in materia di piani regolatori generali e di contributo di costruzione si definisce residenza abitativa primaria quella che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.